

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 1738**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SERENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996 (\*)

—————

Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione  
della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica  
amministrazione

—————

—————  
(\*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Spenti i clamori e gli entusiasmi delle inchieste giudiziarie di «Tangentopoli» e «Mani pulite» ci troviamo a dover fare i conti con esiti processuali per lo più deludenti. Assistiamo infatti al ritorno in servizio di dipendenti, funzionari e dirigenti condannati, a fronte alta, felici di essersela cavata a buon mercato, grazie a procedimenti disciplinari fin troppo clementi.

Hanno confessato di aver ricevuto mazzette dai contribuenti per averli aiutati ad evadere le tasse, hanno estorto soldi ai cittadini sotto la minaccia (a volte millantata) di controlli e verifiche, ma sono usciti dal processo penale, patteggiando pene per corruzione e concussione, con sentenze che hanno il valore di una condanna a tutti gli effetti, tranne che per le amministrazioni di appartenenza.

Per effetto di due sentenze della Corte costituzionale (n. 971 del 14 ottobre 1988 e n. 197 del 27 aprile 1993) e della legge 7 febbraio 1990, n. 19, la destituzione per il dipendente condannato per reati contro la pubblica amministrazione non è più automatica, ma per arrivare a questo risultato occorre che la singola amministrazione promuova un autonomo procedimento disciplinare.

Dai primi dati raccolti la sanzione disciplinare più grave, cioè l'espulsione del dipendente, prevista in astratto proprio per i funzionari condannati penalmente, resta per ora solo sulla carta.

Guardando a ciò che accade nel privato si vede che il dipendente, in caso di infedeltà, viene sempre licenziato; pertanto, a maggior ragione l'infedeltà del dipendente pubblico dovrebbe essere valutata e quindi punita

più severamente. Invece, in genere, la sanzione irrogata dalla commissione di disciplina appositamente costituita è la sospensione, spesso per un periodo pari alla custodia cautelare sofferta; viene quindi ordinata la riammissione in servizio con la sola «eventuale» cautela dell'assegnazione del dipendente ad altra sede, con il risultato che gli uffici rischiano di diventare dei *refugia peccatorum*. Solo in rari casi è stata irrogata la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, e per un periodo assai limitato.

In questo modo, a dir poco provocatorio, si finisce per mancare di rispetto all'autorità giudiziaria, ma soprattutto ai dipendenti onesti e alla collettività tutta.

Va ancora evidenziato che la linea di tendenza è quella di un abuso nel ricorso all'istituto processuale del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, articolo 444 del codice di procedura penale) dal quale per legge non può discendere la pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, conseguenza che invece si verifica se il dipendente arriva alla condanna attraverso il rito ordinario.

Il presente disegno di legge stabilisce che qualora il dipendente sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di un reato contro la pubblica amministrazione o sia ricorso al patteggiamento, non può assumere o mantenere i precedenti incarichi nella pubblica amministrazione.

Ciò si impone perchè non si può di fatto reintegrare nelle proprie funzioni, come se nulla fosse accaduto, chi è stato condannato dalla magistratura per reati che tanto allarme hanno suscitato nell'opinione pubblica, ancora fortemente scossa dalla vastità dei feno-

meni di malcostume diffusi nel Paese e, segnatamente, nelle singole Amministrazioni pubbliche.

In tal modo potremo mettere la parola fine ad una situazione che sta determinando profondo disagio tra i dipendenti che, svolgendo onestamente il proprio lavoro, stanno vedendo impunemente ritornare al proprio po-

sto di lavoro, spesso manifestando arroganza e desiderio di rivalsa, chi ha gravemente danneggiato e compromesso l'immagine della pubblica amministrazione, grazie alle benevoli decisioni assunte dagli organi disciplinari in evidente e stridente contrasto con la gravità delle risultanze giudiziarie a carico dei soggetti condannati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione ovvero abbia beneficiato del patteggiamento della relativa pena, così come previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di dirigente di dipartimenti, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate nell'ambito della pubblica amministrazione; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione, siano esse a rilevanza interna o esterna; non può far parte di commissioni nè può esercitare funzioni di rappresentanza dell'Amministrazione.